

OBBLIGO VACCINALE - LINEE GUIDA OPERATIVE

D.LGS. N. 81/08

DECRETO LEGGE 26 NOVEMBRE 2021 , N. 172

L'OBBLIGO VACCINALE - IN SINTESI

Dal prossimo 15 dicembre 2021, per svolgere l'attività lavorativa, il personale scolastico deve essere **dotato di Certificazione Verde "rafforzata"** (vaccinazione e guarigione). La somministrazione della dose di richiamo potrà essere effettuata non prima di cinque mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario e non oltre il termine di **Validità della Certificazione verde COVID-19**, ora pari a **Nove Mesi**.

I DESTINATARI DELL'OBBLIGO VACCINALE

Requisito essenziale ed obbligatorio per lo svolgimento dell'attività lavorativa di Dirigenti Scolastici, Docenti e Personale ATA delle Istituzioni Scolastiche. Si riferisce indistintamente a tutto il personale scolastico, l'obbligo di vaccinazione ricomprende anche i dirigenti scolastici. A verificare l'assolvimento dell'obbligo vaccinale da parte di questi ultimi, provvedono i Direttori degli Uffici Scolastici Regionali.

PERSONALE ESTERNO ALLA SCUOLA

Il tenore letterale del richiamato art. 2 del D.L. 172 non pare consentire l'estensione dell'ambito soggettivo dell'obbligo vaccinale che quindi, allo stato, si applica solo al personale scolastico. Nei confronti del personale esterno continuano a trovare applicazione le vigenti norme in materia.

SOGGETTI ESENTATI DALL'OBBLIGO VACCINALE

La vaccinazione può essere omessa o differita "in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2". In tal caso, il dirigente scolastico adibisce detto personale, per il periodo in cui la vaccinazione è omessa o differita, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio. La validità è prorogata sino al 31 dicembre 20216 .

LE PROCEDURE DI CONTROLLO

Qualora entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti, a seguito del controllo non risulti effettuata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 o, parimenti, non risulti presentata la richiesta di vaccinazione, il dirigente scolastico, senza indugio, invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito:

- a) la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione;
- b) l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa;
- c) la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito;
- d) l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

Nel suddetto lasso temporale di cinque giorni, detto personale continui a svolgere la propria attività lavorativa alle attuali condizioni, ossia assolvendo all'obbligo di possesso e al dovere di esibizione della certificazione verde base (ottenuta anche mediante tampone). Alla scadenza di detto termine, in ipotesi di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente

Scolastico attiva immediatamente la procedura per mancato adempimento prevista.



